

Sotto altro profilo, sia pur in misura minore, alcune relazioni lamentano difficoltà inerenti all'utilizzo del sistema informatico, ed in qualche caso, anche degli strumenti per la fotoriproduzione dei documenti. Lamentele pervengono anche in relazione all'obsolescenza, in qualche caso, degli arredi.

Finalmente, va evidenziato che, come negli anni scorsi, in molte relazioni viene lamentata la mancanza di una Biblioteca, mancanza che determina l'impossibilità di procedere, ove occorra, alla tempestiva consultazione non solo di testi giuridici propriamente intesi, ma anche di riviste specializzate. Sarebbe opportuno, al riguardo, facilitare la creazione (attraverso convenzioni, contratti agevolati o altri strumenti idonei) presso le Commissioni che ne siano sprovviste anche soltanto di un "embrione" di Biblioteca, che potrebbe gradatamente essere arricchito anno per anno.

In conclusione, come sovente accade, i problemi inerenti alle strutture materiali necessarie per il corretto funzionamento degli organi giurisdizionali tributari non possono prescindere dallo stanziamento dei fondi statali a ciò destinati. A parere di questo Consiglio, si tratterebbe di incrementare la spesa pubblica di circa 60/65 milioni di euro (come peraltro segnalato nelle precedenti Relazioni), cifra che, data la misura contenuta, può essere ritenuta compatibile con le note difficoltà di bilancio.

## PARTE TERZA LE RIFORME NECESSARIE

### 1. — Premessa.

Giusto apprezzamento meritano gli adeguamenti processuali ed ordinamentali varati negli anni successivi all'entrata in vigore del c.d. "nuovo contenzioso tributario" (1° aprile 1996) per un più corretto funzionamento della giustizia tributaria, tra i quali spicca la devoluzione alla giurisdizione tributaria della competenza a conoscere delle controversie riguardanti tributi di ogni genere e specie, introdotta dall'art. 12 della legge n° 448/2001. E' stata così soddisfatta l'aspirazione ad una "giurisdizione generale" in materia di tributi, non dissimilmente da quanto il Legislatore del 1889 realizzò con la creazione di una "giurisdizione amministrativa generale", concretizzatasi con l'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Non si vuole qui di certo avere la presunzione di paragonare Organi, plessi e sviluppi profondamente diversi nella loro collocazione istituzionale e nel loro "peso" politico ed amministrativo. E tuttavia, non è fuori luogo rimarcare che la ragion d'essere della giurisdizione amministrativa tributaria non è concettualmente diversa da quella delle più antiche e prestigiose giurisdizioni del complesso T.A.R.-Consiglio di Stato, e della Corte dei Conti. Ciò che consente di sottolineare in questa sede analogie e parallelismi ai quali sembra quanto mai opportuno riferirsi nell'identificare quelle che si segneranno essere le riforme possibili, quando non addirittura urgenti.

In somma, il percorso non può dirsi ancora del tutto compiuto.

D'altro canto vero è che, pur nell'attesa di riforme chiaramente identificate e da tempo demandate dal Parlamento all'Esecutivo, la giurisdizione tributaria ha saputo rispondere concretamente alle aspettative dei cittadini, riuscendo a smaltire — anche con l'indispensabile intervento del Legislatore, attraverso l'adozione di misure deflative del contenzioso — quasi del tutto il notevolissimo arretrato accumulatosi nei decenni precedenti, tanto da arrivare oggi ad assicurare l'esaurimento dei due gradi di merito nel tempo medio di circa 15 mesi, come si è già avuto modo di anticipare nella prima parte di questa Relazione. Non senza una punta di orgoglio, si può affermare che oggi il cittadino italiano è in grado di chiedere ed ottenere giustizia nei confronti del Fisco in tempi assolutamente ragionevoli, del tutto all'altezza degli standard europei.

A questi lusinghieri risultati è necessario che faccia seguito, per i motivi che si andranno ad esporre, un ulteriore e tempestivo intervento del Legislatore, allo scopo di consolidare, e possibilmente, di ampliare il panorama dei traguardi raggiunti.

### 2 — Giustizia tributaria: l'esigenza di una riforma costituzionale.

2.1. - Il processo di giurisdizionalizzazione delle commissioni tributarie (ancora oggi così impropriamente definite, laddove l'appellativo di Tribunali Tributari sarebbe più appropriato, come meglio si argomenterà più avanti), che ha registrato

diverse ed univoche tappe sembra non possa ritenersi tuttora concluso. Invero non è del tutto estraneo al dibattito politico trasversale, la riproposizione della problematica che emerge, a volte sia pure timidamente, con alcune sortite, di orientamento contrario, e che impegna il Consiglio di Presidenza a non abbassare la guardia anche perchè registra grosse apprensioni presso i Giudici Tributari.

Questo processo è partito da una corretta interpretazione della sesta disposizione transitoria della Costituzione da parte della Corte Costituzionale ed ha trovato un significativo ed ultimo sbocco in sede di legislazione ordinarla con la già citata legge n° 448/'01, che ha attribuito alle Commissioni tributarie la giurisdizione di tutte le materie tributarie.

Ma se questo assetto, disciplinato appunto con norme ordinarie, non appare sufficiente a far ritenere concluso l'iter di cui si è detto, forse è necessario un ulteriore ed ultimo passo in avanti.

La Costituzione repubblicana, nel prevedere le giurisdizioni amministrative speciali, non fa alcun riferimento, neanche in via indiretta, alla giurisdizione tributaria. Ciò che ingenera la necessità - al fine di evitare che la giustizia tributaria rimanga formalmente al di fuori del circuito costituzionale - di procedere ad una revisione costituzionale che preveda, in aggiunta alle tre giurisdizioni speciali già considerate, anche la giurisdizione speciale tributaria. In tal modo sarebbe compiutamente raggiunto l'obiettivo della perfetta coincidenza tra norme di rango superiore e norme di rango inferiore, coincidenza i Costituenti di ogni tempo, e ad ogni latitudine, devono necessariamente perseguire.

Pertanto, poichè è avvertita da tempo l'esigenza di una riforma sia pur parziale della Costituzione, tanto che sono state costituite negli anni passati tre Commissioni (la terza delle quali - è il caso di ricordarlo - in un primo tempo inserì nel progetto costituzionale la giurisdizione tributaria, articolandola in due gradi di merito), ed ora risulta già redatto un testo, tutto ancora da approfondire e da discutere in sede appropriata, il Consiglio auspica che nella Riforma venga inserita questa modifica non secondaria, al fine - come già detto - di armonizzare l'esistente con la Legge fondamentale dello Stato.

2.2 - Quanto ai rapporti con il Ministero, anche qui va ricordato che i poteri del Ministro della Giustizia sono previsti, con riferimento all'organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia - caso unico - dall'art.110 della Costituzione. A prescindere da questa previsione è però il Ministro dell'Economia, pur essendo sostanzialmente sovraordinato, e dunque in posizione di supremazia, rispetto alla parte pubblica in causa, ad avere poteri più incisivi in ordine al conferimento di mezzi e servizi per funzionamento delle Commissioni tributarie. Il Consiglio di Presidenza può soltanto formulare proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi. Scarsa o inesistente possibilità d'intervento ha in ordine al personale presso le Commissioni Tributarie. L'art. 32, sul quale sono già state fatte molte riflessioni, attribuisce al Ministro dell'Economia il potere di determinare il contingente ritenuto necessario per il funzionamento delle

commissioni tributarie. Rispetto a questo potere vi è soltanto la possibilità, da parte del Consiglio di Presidenza, di avvalersi delle disposizioni di cui alle lettere d) ed i). Nulla viene detto ad esempio per quanto concerne la formazione delle piante organiche rispetto alle quali è necessaria una fattiva collaborazione tra Consiglio e Ministero. E' un nodo vitale, questo, che è necessario risolvere per dare una corretta collocazione al personale addetto alle commissioni tributarie. Tra le soluzioni prospettate la più idonea sembra essere quella che prevede un ruolo autonomo dei dipendenti, sia pure all'interno del Ministero, ma gestito da un dirigente che risponda direttamente al Ministro.

Quanto al personale addetto al Consiglio di Presidenza, è auspicabile che si formi un organico autonomo direttamente gestito dallo stesso Consiglio, come del resto già avviene presso il C.S.M. In quest'ottica, la formazione di una apposita Commissione di studio con la partecipazione di componenti di questo Consiglio rappresenterebbe sicuramente un apprezzabile punto di partenza.

### 3. Opportunità della devoluzione alla giurisdizione tributaria di materie residuali.

Sotto l'aspetto processuale, appare preliminarmente doveroso trattare dello stato di "erosione" del contenzioso attribuito alla giurisdizione tributaria, generato dall'entrata in funzione di riforme che hanno trasformato la natura di alcuni esborsi dovuti da privati a soggetti pubblici, facendone venir meno la qualificazione fiscale. E quindi sottraggono alla cognizione della giurisdizione tributaria interessi e rapporti che erano stati assoggettati a tale giurisdizione dal precitato art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Così ad esempio il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, rappresenta il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e perciò costituisce, dal punto di vista giuridico, un *quid* di ontologicamente diverso rispetto al tributo denominato "tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (di cui al capo II del d. lg. 15 novembre 1993, n. 507, ed all'art. 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281) in luogo del quale può essere applicato. Ne consegue che le controversie attinenti alla debenza del canone in esame esulano dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie (come delineata dall'art. 2 del d. 19s. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dopo la sostituzione operata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) e rientrano nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a mente dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 33 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, ora sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Cass. Sez. un. ord. n. 12167 del 19 agosto 2003). Ed analoga situazione viene a crearsi con la trasformazione in "tariffe" di altre tasse quali il canone o diritto per lo scarico e la depurazione delle acque reflue in base all'art. 24 del d.lg. 18 agosto 2000 n. 258 (Cass. Sez. un. n°1086 del 24 gennaio 2003 e n° 11188 del 17 luglio 2003), o lo smaltimento rifiuti urbani (art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. ), o ancora l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

(trasformabile in canone in base all'art. 62 del D. Legs. 446/1997). Peraltro la decorrenza della tariffa è stata modificata dall'art. 33 comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. (Circa la possibilità per i Comuni di attivare il sistema tariffario in via sperimentale, vedansi i commi 1-bis e 16 del citato art. 49) e la imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni (trasformabile in canone in base all'art. 62 del D. Legs. 446/1997).

La applicazione dei canoni in questione è peraltro ispirata a criteri molto vicini a quelli che regolavano la "tassa"; sembrerebbe quindi opportuno mantenere questi rapporti nell'ambito della giustizia tributaria, che appare preparata ed idonea alla loro gestione. E che può assicurare decisioni rapide e ponderate.

Più in generale, pur tenendo conto della complessità inerente all'identificazione di ciò che sia classificabile "tributo di ogni genere e specie", secondo la definizione del più volte citato art. 12, legge n° 448/01, appare auspicabile che il legislatore consideri la possibilità di devolvere alla giurisdizione tributaria controversie che presentino caratteri vicini a quelli propri della materia fiscale; controversie, cioè, in cui il debito del privato nei confronti della amministrazione costituisca una obbligazione determinata in tutti i suoi caratteri attraverso atti di contenuto generale. Ciò che avrebbe il non trascurabile effetto collaterale di alleviare il grave carico di lavoro incombente sull'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con effetti positivi per il cittadino soprattutto sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale.

#### 4. Le riforme processuali.

4.1. Ancora sul piano processuale, va rimarcata la limitatezza dei mezzi istruttori di cui il giudice tributario oggi dispone. Invero, l'art. 7 del d.lg. n° 546/'92 prevede un generico rimando ai poteri di cui dispongono gli Uffici tributari o gli Enti locali; è anche contemplata la richiesta di apposite relazioni ad organi tecnici della p.A., nonché il ricorso alla consulenza tecnica. Così come è previsto che il Collegio possa ordinare alle parti il deposito di atti o documenti la cui conoscenza sia ritenuta necessaria ai fini della decisione. Ciò nondimeno, è proprio la suddetta elencazione tassativa dei mezzi istruttori che ne determina la limitatezza.

Anche qui soccorrono le vicende normative e giurisprudenziali intervenute nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n° 146 del 10 aprile 1987 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del T.U. C.d.S. nella parte in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. (e quindi, anche su diritti soggettivi), non ammetteva il ricorso a tutti i mezzi istruttori previsti dal Codice di rito civile. Sia pure con un certo ritardo, il Legislatore ha inteso porre rimedio alla citata limitazione con l'art. 35, co. 3, del d.lg. 31 marzo 1998, n° 80, ove è stabilito che il Giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, può

disporre l'assunzione di tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con l'unica esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale.

Orbene, il parallelismo tra l'A.G.A. quando giudica nell'ambito della giurisdizione escusiva e l'A.G.T. appare manifesto, posto che anche il Giudice tributario conosce indifferentemente, e spesso in modo non scindibile, tanto dei diritti soggettivi costituenti l'essenza dell'obbligazione tributaria, quanto di meri interessi legittimi. A tal riguardo, basti pensare ai casi – tutt'altro che infrequenti nella pratica – di ricorsi aventi come unico motivo di gravame il difetto o la carenza di motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria: è evidente che in detti casi l'oggetto del giudizio è costituito non già dall'accertamento della sussistenza o meno di un diritto soggettivo, bensì dalla verifica giudiziale del corretto esercizio del potere amministrativo. In altre parole, innanzi all'A.G.T. può accadere, ed accade sovente, che la *causa petendi* sia costituita esclusivamente da un interesse legittimo. Circostanza che, sia detto per inciso, è all'origine dell'inquadramento della giurisdizione tributaria nell'ambito delle giurisdizioni speciali amministrative.

In questo contesto, particolare attenzione merita il divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario. Invero, si assiste oggi alla contemporanea presenza, da un lato, del divieto in discorso a carico del Giudice, mentre dall'altro si riconosce rilevanza probatoria a dichiarazioni di scienza assunte, però, senza le garanzie offerte dalla sede giurisdizionale. Ciò rileva particolarmente nelle fattispecie in cui l'Amministrazione finanziaria acquisisce e pone a fondamento dei propri atti impositivi dichiarazioni di soggetti "terzi", le quali evidentemente non potrebbero che essere contro battute se non con l'assunzione di testi "a confutazione", oggi non ammessa. Detta disparità di trattamento non appare facilmente intellegibile, massimamente alla luce del già citato principio costituzionale del "giusto processo", svolto nel "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale".

Ciò premesso, l'estensione alla Giurisdizione tributaria dell'utilizzo di tutti i mezzi istruttori previsti dal codice di rito, e segnatamente della prova testimoniale – magari con la sola esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale - oltre ad essere coerente con il principio costituzionale innanzi citato, avrebbe il non piccolo pregio di rispondere alle istanze di quella parte di dottrina (maggioritaria) che vede nel processo tributario un processo di tipo "dispositivo", e soddisferebbe inoltre le molte richieste in tal senso provenienti dalla Magistratura e dall'Avvocatura.

4.2.. Sotto l'aspetto processuale, un'ulteriore considerazione si impone.

Con riferimento all'art. 47 del d.lg. n° 546/92, ed in ogni caso, al Capo II della citato d.lg., dottrina e giurisprudenza non hanno mancato di lamentare la mancata previsione dell'appellabilità delle ordinanze pronunciate in materia di tutela cautelare. Le osservazioni al riguardo fanno perno su due distinti argomenti. In primo luogo, è stato fatto notare che il processo cautelare presenta una sua spiccata autonomia rispetto alla fase di decisione sul merito, potendo la domanda cautelare del ricorrente consistere nell'attribuzione di un beneficio sostanziale non necessariamente omogeneo rispetto al *petitum* principale (si pensi alle questioni

riguardanti il classamento degli immobili, ovvero alle impugnazioni delle cartelle esattoriali per vizi “propri”). In secondo luogo, si è osservato che, in ogni caso, le ordinanze pronunciate in materia cautelare possiedono un proprio contenuto decisorio, tale da giustificare ampiamente la ricorribilità al giudice di secondo grado.

In effetti, a voler ancora una volta riflettere sull'evoluzione del processo amministrativo innanzi al complesso TAR-Consiglio di Stato, se ne ricava l'impressione di una forte analogia di situazioni. E' appena il caso di ricordare che la legge 6 dicembre 1971, n° 1034, al suo articolo 21 (che tratta, tra l'altro, della tutela cautelare), non prevedeva, nella formulazione iniziale, l'impugnabilità delle ordinanze pronunciate in materia cautelare. Ebbene, a partire dall'interpretazione data dal Supremo Consesso giurisdizionale amministrativo fin dall'anno 1978, le predette ordinanze furono ritenute appellabili proprio sulla base del riconoscimento del loro carattere “decisorio” (storiche le pronunce del C.d.S del 20 gennaio 1978, n° 1, del 24 febbraio 1978, n° 6, e dell'8 ottobre 1982, n° 17, tutte date in Adunanza Plenaria). Pronunce successivamente confortate, sia pur in via indiretta, dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n° 8 del 1° febbraio 1982, ha accolto le indicazioni del Consiglio di Stato sull'assimilazione, sotto i dedotti profili, delle ordinanze cautelari alle sentenze.

E dunque, se il contenuto decisorio è stato riconosciuto sussistente nelle ordinanze cautelari pronunciate nell'ambito di tutti i ricorsi impugnatori di provvedimenti amministrativi, in via generale, non è facile comprendere come il medesimo contenuto decisorio non venga riconosciuto alle ordinanze cautelari pronunciate nell'ambito dei ricorsi impugnatori di provvedimenti amministrativi “tributari”, posto che, come è noto e logico, il “genere” comprende forzatamente la “specie”.

4.3. — Da ultimo, viene segnalata l'urgenza di una riforma normativa che investa l'appellante dell'obbligo di far pervenire, anche a mezzo posta, copia dell'atto d'appello alla Commissione Tributaria Provinciale in cui è stata pronunciata la sentenza appellata.

Accade, invero, che le Segreterie delle C.T.P. non siano in grado di avere cognizione circa la proposizione di appello avverso molte sentenze pronunciate dalle medesime C.T.P. in quanto, a differenza per ciò che è previsto per le notifiche effettuate a mezzo di Ufficiale giudiziario, non sussiste in capo a quest'ultimo l'obbligo di cui all'art. 123 delle disp. di attuazione del c.p.c., di dare immediato avviso scritto dell'atto di impugnazione al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò che, a tutt'oggi, ha procurato più di un disservizio.

Pertanto, si ritiene che una riforma nel senso innanzi descritto presenterebbe aspetti positivi di notevole rilievo pratico.

## 5. Le riforme ordinamentali

5.1. Rilievo non minore presentano le riforme ordinamentali che, allo stato, si identificano come opportune, ed in alcuni casi, finanche urgenti.

Il discorso si appunta, prioritariamente, sull'attività della Commissione Tributaria Centrale, la quale, peraltro, è al di fuori dell'ambito della giustizia tributaria soggetta ai poteri amministrativi di questo Consiglio di Presidenza.

Nel contenzioso antecedente alla riforma del 1992, la Commissione Tributaria Centrale avrebbe dovuto costituire una sorta di "cassazione tributaria" con una funzione nomofilattica, sottolineata dalla possibilità di pronunciare decisioni "a sezioni unite".

In realtà, anche a causa dei frequenti contrasti giurisprudenziali fra Commissione Tributaria Centrale e Corte di Cassazione il dualismo Cassazione-Commissione Tributaria Centrale divenne fonte di oscillazioni che nuocevano alla certezza del diritto; mentre la semplicità ed il basso costo dei ricorsi alla Centrale determinava un accumulo di controversie avanti a quest'ultima. Che di fatto costituiva un vero e proprio "tappo" frapposto fra giurisdizione tributaria e Corte di legittimità.

Perciò la Commissione Tributaria Centrale non ha più trovato posto nel "riordino" della giurisdizione tributaria operata dalla riforma del 1992.

Nella originaria concezione del d.lg. 546/1992 la Commissione Centrale era destinata a concludere la sua attività in breve tempo, e la elevata professionalità dei suoi componenti avrebbe dovuto arricchire le Commissioni Tributarie Regionali. Ma il meccanismo di rapida, anzi drastica, eliminazione del contenzioso pendente avanti alla CTC, previsto dall'art. 75 del d.lg. 546/1992 è stato vanificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 111/1998<sup>2</sup>; si è così creato il paradosso di un organismo giurisdizionale di spiccato prestigio che dedica la sua attività esclusivamente a pratiche obsolete (i ricorsi più recenti risalgono al 1996) e che in base alla vigente normativa appare destinato a sopravvivere ancora per decine di anni; tanto da render necessaria la nomina di nuovi componenti. Mentre si manifesta una tendenza da parte dei giudici della "Centrale" al passaggio alle Commissioni Tributarie regionali e provinciali, che trattano tematiche più attuali. Sembrerebbe quindi opportuno avviare una riflessione in cui venga presa in considerazione la eventualità di devolvere alle Commissioni Tributarie Regionali il contenzioso oggi pendente avanti alla "Centrale", consentendo nel contempo il passaggio dei giudici della "Centrale" che lo desiderino alle Commissioni Tributarie regionali e provinciali.

Quale ulteriore ed assorbente motivo aggiunto alla richiesta di devoluzione alle C.T.R. del contenzioso pendente innanzi alla Commissione Tributaria Centrale è

<sup>2</sup> L'art. 75 del d.lg. n° 546/1992 aveva stabilito che "Relativamente alle controversie pendenti acanti alla CTC, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data a proporre alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale apposita istanza di trattazione, contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla C.T.C. di estingue.

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile 1998, n° 111, ha però dichiarato "incostituzionale l'art. 75, 2° comma, secondo periodo, d.lg. n° 546/92, come modificato dall'art. 69, 3° comma, lett. h) d.l. 30 agosto 1993, n° 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n° 427, e dall'art. 1 d.l. 26 novembre 1993, n° 477, convertito nella legge 26 gennaio 1994, n° 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa".

La "ratio" della sentenza avrebbe dovuto portare a dichiarare incostituzionale la norma solo per l'onere imposto al privato, mentre per la p.A. non era certo un onere eccessivo conoscere la nova legge e comportarsi di conseguenza. Ma la motivazione della sentenza non offre appigli in questo senso.



opportuno ricordare che, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n° 89 (c.d. “legge Pinto”), molte delle cause giacenti innanzi alla C.T.C. hanno già generato un contenzioso rivolto ad accertare la responsabilità patrimoniale dello Stato per l’eccessiva durata dei processi.

5.2. La devoluzione alle Commissioni Tributarie Regionale del contenzioso che oggi la Commissione Tributaria Centrale non riesce a definire costituirebbe, anche sotto il profilo pratico, un utile intervento.

Invero la giurisdizione tributaria costituisce oggi una struttura altamente qualificata e di notevole efficienza, con rilevanti capacità “espansive” rispetto ai compiti che le sono oggi conferiti.

La crescente rapidità nelle decisioni scoraggia i ricorsi meramente strumentali, stimola la Amministrazione alla eliminazione dei provvedimenti errati attraverso il ricorso alla autotutela, incoraggia la definizione concordata delle controversie; mette cioè in opera un circuito virtuoso e libera energie che potrebbero essere utilmente dedicate alla definizione del contenzioso ancora pendente avanti alla Commissione Tributaria Centrale.

Mentre il contenzioso già di competenza della giustizia tributaria viene falciato dal “condono” (l’art. 16 della legge 289/2002, con le modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del D.L. 282/2002).

Non spetta a questo Consiglio esprimere giudizi circa la opportunità di simile condono. Ci si limita perciò ad osservare che sarebbe opportuno estendere alla Corte di Cassazione la procedura abbreviata di definizione delle controversie in ordine alle quali sia intervenuto “condono” previsto per le liti pendenti avanti alla Commissione tributaria centrale, dal maxi- emendamento al decreto legge “di fine anno” 2002, secondo cui la estinzione del procedimento viene dichiarata dal Presidente della Commissione o dal Presidente della sezione alla quale è assegnato il ricorso, o da un componente della Commissione a ciò delegato con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria. L’ordinanza di estinzione può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione con ricorso avanti al collegio da notificare alla controparte.

5.3. A parere del Consiglio, l’art. 3 del d.lg. n° 545/1992 necessita una “rivisitazione” da parte del Legislatore. Detto articolo, come è noto, stabilisce che l’accesso alle Presidenze di Commissione e di Sezione delle Commissioni tributarie è limitato esclusivamente ai magistrati professionali (ordinari, amministrativi o militari), in servizio o a riposo.

In proposito, si osserva che con il previgente D.P.R. n° 636/’72 le funzioni semi-direttive (Presidenze delle Sezioni) erano attribuite anche a soggetti non appartenenti alle magistrature professionali, purchè in possesso di determinati requisiti culturali. Va peraltro rimarcato che, in sede di conferma dalle previgenti Commissioni tributarie di 1° e 2° grado alle attuali Commissioni Provinciali e Regionali (1° aprile 1996), numerosi Presidenti di Sezione non appartenenti a Magistrature professionali si sono visti confermati nel grado, nell’incarico e nella funzione. Si tratta di magistrati tributari che attraverso molti anni di ininterrotto e meritorio servizio, ed in

possesso dei necessari titoli, hanno ampiamente dimostrato di possedere le capacità necessarie.

A tal riguardo, occorre evidenziare che con una recente decisione il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito la legittimità delle predette conferme, consolidando le posizioni dei tanti Presidenti non provenienti da alcuna magistratura professionale (C.d.S., Sez. IV, sent. n° 4806 del 17 giugno 2003). Su questo presupposto, non appare ragionevole che, alla scadenza dell'incarico attualmente ricoperto, i citati Presidenti non possano neanche astrattamente concorrere, e debbano anzi essere esclusi dagli elenchi – in base al dato normativo – per l'attribuzione di una diversa Presidenza. A ben guardare, ciò appare contrario anche al noto principio della convalida degli atti (e per l'effetto, del consolidamento delle relative posizioni soggettive) per notevole decorso del tempo (Cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n° 296 dell'8 giugno 1979). Senza contare che, sotto un profilo più propriamente "di merito", non appare facilmente intellegibile la *ratio* dell'aprioristica esclusione, dall'accessibilità alle Presidenze in discorso, di soggetti che, sia pur in astratto, potrebbero ricoprire ruoli giurisdizionali di altissimo livello, quali quelli di Presidente o Giudice della Corte Costituzionale, o di Consigliere della Suprema Corte di Cassazione (si pensi ai Professori Ordinari in materie giuridiche, o agli Avvocati patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni superiori). Né, in contrario, è sostenibile la tesi che vuole giustificare la citata esclusione con l'argomento della necessaria "professionalità" nella direzione del dibattimento, ed in generale, delle udienze, posto che già oggi – come ieri – l'Ordinamento riconosce espressamente l'accessibilità alle vice-Presidenze di Sezione (e pertanto, alle presidenze dei Collegi giudicanti) anche a soggetti non appartenenti ad alcuna magistratura professionale, purché in possesso di adeguato titolo di studio, e della necessaria esperienza nel servizio (art. 3, co. 2 e 4, d.lg. n° 545/92).

Se ne ricava, pertanto, che l'attuale esclusione riguarda massimamente, se non esclusivamente, l'attività "amministrativa" dei Presidenti di Commissione e di Sezione. Ma anche sotto questo profilo, doveroso cenno deve essere fatto all'intervento del Legislatore, il quale, con la Legge n° 16/'02 (art. 16-*quater*), sembra già aver spianato la strada ad una apertura nel senso qui auspicato, dal momento che, con detta norma (che regola l'elettorato passivo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), sono state soppresse le previgenti distinzioni tra Presidenti e Giudici, unitamente alla disposizione che riservava la Presidenza dell'Organo di autogoverno ai soli Presidenti di Commissione o di Sezione (e quindi, ai soli magistrati professionali). Diretta conseguenza di ciò è che oggi un giudice tributario non proveniente da alcuna magistratura professionale potrebbe legittimamente Presiedere il Consiglio di Presidenza, e quindi amministrare in posizione apicale l'intero *Corpus* dei magistrati tributari, ma è tassativamente escluso che possa mai amministrare una sola Commissione tributaria, o addirittura una semplice Sezione di essa. E si pensi che tra i magistrati tributari non sono pochi i dirigenti pubblici, cioè soggetti che professionalmente amministrano apparati spesso ben più complessi di una Commissione tributaria.

L'aporia della descritta situazione si evidenzia da sola.

Per concludere, se è vero che la prevista esclusione dalle Presidenze di Commissione e di Sezione di chiunque non provenga da una magistratura professionale ha una sua ragionevole motivazione per quanto attiene al concorso di primo ingresso nelle Commissioni tributarie, non sembra al contrario averne alcuna con riguardo alla perentoria esclusione dei predetti giudici tributari dai successivi concorsi, quantomeno con riferimento all'attribuzione degli incarichi semi-direttivi.

E' pertanto convincimento di questo Consiglio che i tempi per un "ripensamento" del Legislatore su questo punto siano maturi, e, sotto altro profilo, che un tale intervento non presenti aspetti di particolare complessità tecnica. Invero, sarebbe sufficiente "novellare" il solo articolo 3 del d.lg. n° 545/92, se del caso limitando la partecipazione ai concorsi per l'attribuzione degli incarichi di Presidente di Sezione (per chiunque non sia o non sia stato magistrato professionale) ai soli vice Presidenti di Sezione, in possesso di adeguata anzianità nell'incarico ricoperto.

Del resto, e per concludere, va sottolineato che una iniziativa legislativa in tal senso non avrebbe carattere di assoluta novità, dato che analoga proposta è già stata presentata durante la scorsa Legislatura dal Sen. Preioni, con il D.D.L. n° 4246.

5.4. Già il precedente Consiglio aveva accennato, nelle sue relazioni, alla questione relativa al numero dei magistrati tributari in servizio, e di conseguenza aveva limitato il numero dei posti messi a concorso rispetto alle vacanze verificatesi, tanto che dall'iniziale organico di 8.484 unità si è passati, alla data dell'8 luglio 2003 (ultima rilevazione effettuata), a 5.970 giudici in servizio. E tuttavia, anche questo numero, pur se soggetto ad ulteriore diminuzione, appare destinato a diventare sempre più esorbitante rispetto alle effettive necessità del contenzioso.

Tra le misure percorribili ai fini di cui trattasi, oltre a limitare il numero dei posti messi a concorso, un contributo alla soluzione del problema potrebbe senz'altro venire dall'introduzione di procedimenti amministrativi interni per i trasferimenti, a domanda, da una Commissione all'altra (oggi non previsti dalla Legge), senza che si renda necessario, a tale scopo, bandire nuovi concorsi. Al suddetto intervento andrebbe necessariamente affiancata l'abolizione dell'obbligo di residenza nella Regione (art. 7, lett. f), d.lg. n° 545/92) e, ancor più, la creazione di un ruolo unico dei Magistrati tributari (oggi l'Organico è rigidamente suddiviso Commissione per Commissione), in difetto del quale i procedimenti per trasferimento non sarebbero attuabili. I citati interventi potrebbero utilmente affiancarsi ad una attenta e puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 6, d.lg. 545/92, che delega a questo Consiglio di Presidenza, con proprio provvedimento, la fissazione dei criteri per assicurare l'avvicendamento tra i componenti delle varie sezioni.

Ove dovesse rendersi necessario, altra misura possibile è rappresentata dal ricorso al disposto di cui all'art. 1, comma 4, del d.lg. n° 545/92, che consente l'adeguamento del numero delle Sezioni di ciascuna Commissione in relazione al flusso medio dei processi. Detto adeguamento, previo parere di questo Consiglio, è disposto con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia. La creazione di una apposita Commissione di studio, composta in misura bilanciata da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di questo

Consiglio, che abbia il compito di esaminare i dati e valutare infine quale possa essere il numero di magistrati tributari adeguato alle effettive necessità del contenzioso.

5.5. Il problema relativo alla durata dell'incarico dei magistrati tributari va assumendo — man mano che ci si appressa alla scadenza del 31 marzo 2005, che rappresenta il completamento del “primo novennio”, a far data dal 1° aprile 1996 — dimensioni che non si esita a definire “allarmanti”. Come si ricorderà, il disposto dell'art. 11 del d.lg. n° 545/92 prevede che i componenti delle Commissioni tributarie durano in carica nella stessa Commissione non oltre nove anni, e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre Commissioni.

Come già detto (*supra*, n° 8), il numero dei magistrati tributari in servizio, alla data dell'8 luglio 2003 (ultima rilevazione effettuata) è di 5.970 unità.

Orbene, pur computando le cessazioni dall'incarico che interverranno entro il 31 marzo 2005 (principalmente per raggiunti limiti di età, nel numero, fin da ora prevedibile, di 265 unità), si stima che, per quella data, i magistrati in servizio dovrebbero assommare a circa 5.500 unità. Di questi, circa l'85-90% (e cioè, tutti i magistrati ininterrottamente in servizio nella stessa Commissione dal 1° aprile 1996) sarebbe obbligato a cambiare sede, ai sensi del citato articolo 11.

Per parte sua, questo Consiglio di Presidenza sarebbe costretto a bandire **contemporaneamente** concorsi per tutte le 124 Commissioni Tributarie ubicate sul territorio della Repubblica, e si troverebbe a dover gestire un numero di domande (presentate per ogni singola Commissione) non facilmente prevedibile con esattezza, ma in ogni caso assommante a svariate decine di migliaia. Nella migliore delle ipotesi, questa attività impegnerebbe per molti mesi ogni energia di questo Consiglio, per concludersi — sempre nella migliore delle ipotesi — con nient'altro che una generale e contemporanea “rotazione” di tutti i magistrati tra le varie Commissioni, atteso il diritto di precedenza comunque spettante ad ogni magistrato in carica rispetto a qualunque aspirante “esterno”.

A ciò aggiungasi che, a decorrere dal 1° aprile 2005, venendo simultaneamente a cessare il rapporto di servizio per quasi tutti i magistrati tributari, ne deriverebbe una forzata e generale **interruzione dell'attività giurisdizionale**, di durata non facilmente prevedibile, atteso che i tempi per l'espletamento dei nuovi concorsi per tutte le 124 Commissioni tributarie prenderebbero sicuramente molti mesi, quando non dovrebbero addirittura superare l'anno. Peraltro, ove pure i procedimenti di nomina dovessero intervenire in tempi relativamente brevi e senza intralci, non è difficile prevedere che i neo nominati in massa avrebbero non poche difficoltà ad inserirsi, tutti nello stesso brevissimo periodo, nelle Commissioni di nuova appartenenza, dovendo essi prendere conoscenza e confidenza con strutture, personale, ed anche consuetudini, per loro affatto nuovi. In somma, uno scenario in cui non è da escludere (sia detto senza alcun eccesso di pessimismo) finanche la paralisi dell'intero apparato della Giustizia tributaria.

Una delle soluzioni possibili - sicuramente la meno traumatica per il sistema -

sarebbe quella che passa per l'abolizione del termine di cui al precitato art. 11, comma 1, d.lg. n° 545/92 (scadenza novennale dell'incarico di giudice nella stessa Commissione), tenuto conto, peraltro, che nella previgente disciplina sull'Ordinamento delle Commissioni tributarie (D.P.R. n° 636/'72) detta scadenza non era assolutamente prevista, e che tale mancata previsione non pare aver dato origine, in passato, a problemi di alcuna natura. Inoltre, va detto con chiarezza che un intervento legislativo nel senso qui auspicato eviterebbe il verificarsi di situazioni suscettibili di gravame innanzi al Giudice delle Leggi. Non è da escludersi – *rectius*: si verificherà certamente – che, a partire dal 1° aprile 2005, si prospetti il seguente quesito: *quid iuris* per un magistrato tributario che termini il novennio oltre il settantaduesimo anno di età, ma ben prima del compimento del settantacinquesimo? E' evidente che nel caso ipotizzato si verificherebbe un manifesto e non facilmente conciliabile contrasto tra due diverse disposizioni: quella di cui all'art. 7, lett. d), che limita la partecipazione ad un nuovo concorso per qualunque magistrato (o anche, soggetto esterno) che non abbia superato il 72° anno di età; e quella di cui all'art. 11, co. 2, che stabilisce la cessazione dall'incarico al compimento del 75° anno. In somma, chi terminasse il novennio a 72 anni ed un giorno sarebbe definitivamente fuori dalle CC.TT.; chi, invece, lo ultimasse a 71 e 11 mesi potrebbe chiedere una nuova nomina (sempre ché, beninteso, trovi immediatamente un nuovo concorso bandito, cui poter partecipare in termini: ed è questo un altro argomento a favore della soppressione del precitato termine novennale). In buona sostanza, come già detto, siffatta disparità di trattamento potrebbe determinare un intervento della Corte costituzionale che, per quanto qui occupa, potrebbe essere evitato con la modifica qui richiesta, comportante l'abolizione del termine novennale.

Abolizione che, peraltro, dovrebbe necessariamente essere accompagnata dalla previsione della temporaneità degli incarichi di Presidente di Commissione o di Sezione, unitamente ad una generale previsione di "rotazione" periodica dei magistrati tributari tra le varie sezioni della stessa Commissione, e ciò allo scopo di evitare che una eccessiva immedesimazione delle persone fisiche in un incarico (peraltro onorario), protratta a tempo indeterminato, possa generare conflitti e critiche non facilmente superabili. Su questo punto, è qui il caso di ricordare che l'attuale Consiglio, nel corso dell'incontro avuto in data 3 aprile 2003 con il Signor Presidente del Consiglio, On. Berlusconi, ha già avuto modo di presentare il problema - unitamente a quello rappresentato dal termine novennale di scadenza per tutti i magistrati tributari - ricevendone in risposta l'impegno ad introdurre tale proposta di modifica dell'attuale ordinamento non appena si presenterà l'occasione di uno strumento normativo, in materia di giustizia, che ne consenta l'inserimento in ragione della materia trattata.

Per concludere, l'eventuale trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato, pur con i necessari correttivi, non potrebbe originare – come non ha originato in passato – alcuna questione in ordine alla natura onoraria del rapporto, stante la previsione dell'ultimo comma del più volte citato articolo 11, secondo cui la nomina a componente di Commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto (professionale) di pubblico impiego.

5.6. Il trattamento economico dei magistrati tributari necessita, a parere di questo Consiglio, di una profonda revisione. Esso è regolamentato dall'art. 13 del d.lg. n° 545/92, il quale demanda ad un Decreto Ministeriale la determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle CC. TT. In particolare, la disposizione legislativa si limita a stabilire che detti compensi debbano essere distinti in una parte "fissa" mensile, ed in una parte variabile "aggiuntiva", "(...) per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tenere conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza (...)".

Orbene, anche volendo sorvolare sulla circostanza che detta disposizione demanda la determinazione dei compensi, con provvedimento amministrativo, all'Organo sovraordinato alla parte pubblica costantemente in causa innanzi alle Commissioni tributarie, e che pertanto non sembra eccessivamente rispettosa — ad una sommaria analisi — del principio costituzionale della parità delle parti innanzi al giudice; anche a voler prescindere dalle molte perplessità in ordine alla conformità della citata disposizione rispetto alla riserva di legge di cui all'art. 108, primo e secondo comma, della Costituzione; anche a non voler considerare le distorsioni di un meccanismo che, almeno fino ad un recente passato, ha provocato forti critiche all'interno della categoria, in ragione delle differenze retributive (in alcuni casi, elevatissime) generate tra appartenenti alla medesima giurisdizione onoraria, differenze percepite dalla gran maggioranza dei magistrati tributari come non sufficientemente giustificate; ebbene, anche a non voler prendere in considerazione, *loci causa*, le predette obiezioni, non è in alcun modo evitabile la constatazione che i magistrati tributari rappresentano oggi, sotto l'aspetto dei compensi erogati, il "fanalino di coda" tra tutti i magistrati onorari inseriti nell'Ordinamento giuridico. E' opportuno ricordare che ciò accade non ostante il fatto che, tra i giudici onorari, quelli tributari sono gli unici ad amministrare, in forma collegiale, una giurisdizione **generale ed esclusiva**, con una competenza espressamente estesa dalla legge ai tributi di ogni genere e specie. Con la non lieve conseguenza di avere la responsabilità finale di dover decidere, con notevole frequenza, cause di valore elevatissimo (si pensi al contenzioso instaurato dalle S.p.a.), di gran lunga superiore nel *quantum* ai limiti di valore entro cui operano gli altri magistrati onorari. Circostanza che comporta, anche a livello di responsabilità civile del singolo magistrato, una componente di "rischio" infinitamente superiore a quella incombente su altri magistrati onorari (rischio che spesso viene coperto con il pagamento di premi assicurativi a totale carico del singolo giudice), i quali ultimi, peraltro, oltre ad essere solo una componente minoritaria della giurisdizione ordinaria, complessivamente giudicano su cause di moderato valore economico.

Tutto ciò premesso, è fermo convincimento di questo Consiglio che, pur nella ponderata considerazione di un quadro economico nazionale difficile, si rende necessario e non ulteriormente differibile un adeguamento del trattamento economico dei magistrati tributari alla dignità dell'alta funzione pubblica svolta.

In sintesi, tale adeguamento - fermo l'attuale compenso fisso - potrebbe passare attraverso i seguenti punti: a) previsione di una indennità aggiuntiva collegata all'effettiva presenza in udienza (come accade per altri giudici onorari), ciò che presenterebbe il pregio di superare il notevole contenzioso instauratosi a seguito della mancata corresponsione della c.d. "indennità giudiziaria" (l. n°27/81); b) estensione della spettanza del compenso variabile alle ordinanze cautelari, in ragione del già illustrato contenuto decisorio delle stesse (non è fuori luogo, al riguardo, ricordare le incombenze cui è sottoposto il giudice tributario in sede cautelare, a tutt'oggi in assenza di qualunque maggior compenso: prelievo dei fascicoli presso la Commissione; studio della fattispecie; audizione delle parti in camera di consiglio; deliberazione collegiale della misura da pronunciare; stesura dell'ordinanza; deposito dei fascicoli. Si consideri, inoltre, che la tutela cautelare deve essere assicurata anche durante la sospensione estiva dell'anno giudiziario); c) previsione di un compenso per i magistrati tributari che si occupano della rilevazione, classificazione e massimazione delle sentenze pronunciate dalla CC.TT.RR. (art. 40 dl.g. n° 545/92), con la possibilità che i giudici assegnati all'Ufficio del Massimario siano esonerati dall'attività giudicante; d) adeguamento del rimborso delle spese sostenute per l'intervento alle udienze della Commissione, con l'applicazione della normativa di cui all'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n° 836, per i residenti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la Commissione di appartenenza (art. 13, co. 2, d.l.g. n° 545/92; oggi il rimborso è stabilito nella risibile misura di E. 1,50).

E' appena il caso di sottolineare l'importanza che l'accoglimento delle proposte innanzi illustrate rivestirebbe, in termini di consenso, da parte dell'intera categoria.

5.7. Ai fini di armonizzare la collocazione della giurisdizione tributaria nel panorama del sistema giurisdizionale complessivamente inteso, si segnala l'opportunità di procedere al mutamento delle denominazioni degli organi di giustizia tributaria dalle attuali "Commissioni" provinciali e regionali a una diversa denominazione, che illustri immediatamente la natura giurisdizionale degli organi in discorso.

L'attuale denominazione rappresenta un retaggio della ritenuta natura amministrativa delle Commissioni, risalente ai tempi in cui detta natura non era posta in discussione. Ma oggi, una volta riconosciuta definitivamente dal Legislatore, nonché dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU., n° 2175 del 20 giugno 1969) e della Corte Costituzionale (n° 287 del 27 dicembre 1974), la natura pienamente giurisdizionale delle "Commissioni" (a far data, per ovvie ragioni di costituzionalità, da prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana), non v'è più motivo di mantenere un *nomen iuris* quantomeno "fuorviante" rispetto alle attribuzioni conferite, e sicuramente avvertito con disagio da tutti gli utenti della giurisdizione tributaria.

Si suggerisce pertanto un adeguamento legislativo che allinei, anche sotto l'aspetto nominalistico, gli organi giurisdizionali tributari con gli altri consessi giudicanti. A tal fine, è opinione di questo Consiglio che le denominazioni di Tribunali tributari e di Corti d'appello tributarie risulterebbero sicuramente confacenti alla dignità della



funzione. Al riguardo, non è fuori luogo ricordare che siffatta proposta è stata già avanzata in un precedente D.D.L., predisposto dagli allora sottosegretari alle Finanze, On.li Marongiu e De Franciscis (A.S. 3766). Si evidenzia, peraltro, che una novella nel senso descritto sarebbe attuabile con un costo assolutamente minimo per le casse dell'Erario, posto che la relativa spesa resterebbe circoscritta ai fondi necessari alla sostituzione della relativa modulistica e delle targhe di segnalazione all'ingresso di edifici e locali.

5.8. Infine, passando all'esame di una questione per molti aspetti collegata a quanto già sviluppato nel corso di questa Relazione (*supra*, n° 5.5.), si segnala la necessità e l'urgenza di porre rimedio alla concreta difficoltà sorta in relazione al possesso dei requisiti anagrafici da parte di alcuni magistrati tributari partecipanti a concorso, che ha visto la Corte dei Conti negare l'apposizione del visto su talune nomine, in relazione al fatto che — al momento del controllo — i candidati non possedevano più i prescritti requisiti (in concreto, l'Organo di controllo contabile ha negato l'apposizione del visto sulla nomina di alcuni magistrati tributari vincitori di concorso in quanto, all'atto del controllo, i predetti avevano oltrepassato il 72° anno di età).

Invero, la disposizione di cui all'art. 7, lett. d) del d.lg. n° 545/92 prevede per i componenti delle Commissioni tributarie il “(...) d) non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età;”. Si tratta di una norma che è suscettibile di produrre — come, in effetti, ha già prodotto — conseguenze non facilmente giustificabili, tali da tradursi — in palese contrasto con il criterio costituzionale di “ragionevolezza” — in illogiche disparità di trattamento tra soggetti posti sullo stesso piano giuridico. Si pensi al caso pratico di due candidati settantunenni, nati nello stesso giorno, e partecipanti allo stesso concorso, ancorchè per sedi o posti diversi. La nomina dell'uno interviene prima del compimento del 72° anno, e viene pertanto vistata dall'Organo di controllo in quanto conforme alla Legge; la nomina dell'altro, che, in ragione dei diversi tempi connessi al procedimento amministrativo, intervenga all'indomani del compimento del 72° anno di età del candidato, non otterrà il visto della Corte dei Conti.

E' del tutto evidente che si tratta di una disparità non giustificata o giustificabile. E d'altro canto, si pensi che il caso non è per nulla astratto: già in un recente passato questo Consiglio è stato costretto a chiedere all'Esecutivo che fosse disposta la registrazione con riserva di alcune nomine ricadenti nella descritta fattispecie.

Si suggerisce, pertanto, un intervento normativo che allinei la norma di cui all'art. 7, lett. d) del d.lg. n° 545/92, al disposto dell'art. 2, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, così come modificato con il D.P.R. 30 ottobre 1996, n° 693 (in tema di concorsi per l'assunzione nei pubblici impieghi), il quale recita che “(...) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”.

E' appena il caso di sottolineare che una siffatta modifica presenterebbe il non piccolo pregio di tramutare una condizione assolutamente aleatoria per il singolo candidato, in quanto dipendente da provvedimento futuro ed incerto nel *quando* (e